

# Circolare n°508/C/2020: Nuove aliquote contributive SANEDIL e Cassa Edile – Ottobre 2020.

27 Ottobre 2020

## **Dal mese di Ottobre 2020 decorrono le nuove aliquote per il Fondo SANEDIL e per la Cassa Edile**

Ai sensi e per gli effetti del CCNL 18 luglio 2018 e degli Accordi Nazionali del 20 dicembre 2018 e del 19 novembre 2019, **con l'avvio operativo del Fondo SANEDIL il relativo contributo dovuto dalle imprese per gli operai passa da 0,35% a 0,60%, a decorrere dal mese di competenza di ottobre 2020.** Come previsto dalle medesime disposizioni contrattuali, **dallo stesso mese di competenza di ottobre 2020 il contributo Cassa Edile si riduce dal 2,50% al 2,25%**, con il venir meno della quota parte **(0,25%)** destinata al finanziamento delle prestazioni sanitarie erogate a livello territoriale dalle Casse Edili.

L'avvio del Fondo Sanitario Nazionale SANEDIL comporta, infatti, la cessazione al 30 settembre 2020 delle predette prestazioni sanitarie territoriali. Per completezza di informazione, l'ANCE riassume le differenze tra i due contributi in materia di ripartizione, base di calcolo e versamento minimo:

	Contributo Cassa Edile	Contributo SANEDIL
RIPARTIZIONE	5/6 a carico azienda 1/6 a carico lavoratore	Interamente a carico azienda
BASE DI CALCOLO	Paga base di fatto* + Contingenza + EDR + Indennità Territoriale di Settore (ITS)	Minimo + Contingenza + EDR+ Indennità territoriale di settore (ITS)
VERSAMENTO MINIMO	–	120 ore mensili

(\*Paga base di fatto = minimo + eventuale superminimo).

Ricordiamo che **resta invariata l'aliquota del contributo SANEDIL dovuto per gli impiegati, pari a 0,26%.**

Segnaliamo, infine, che, la CNCE con l'allegata Comunicazione n. 744 del 13 ottobre 2020, oltre a illustrare la citata riduzione del contributo Cassa Edile, **fornisce indicazioni in merito al regime contributivo e fiscale del contributo SANEDIL**, rinviando espressamente, nelle more dell'iscrizione dello stesso SANEDIL all'Anagrafe dei Fondi Sanitari, alla precedente Comunicazione n. 665 del 3 maggio 2019.

### **Assoggettamento fiscale SANEDIL.**

Pertanto, per quanto riguarda il regime fiscale, i datori di lavoro continueranno, fino alla data della suddetta iscrizione, a includere il contributo SANEDIL fra i redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto dell'IRPEF e delle relative addizionali; una volta effettuata l'iscrizione (di cui sarà data tempestiva comunicazione), potranno escludere dalle predette imposte i contributi versati prima di tale data, a seguito di

conguaglio delle ritenute applicabili a carico dei dipendenti per l'anno precedente.

### **Assoggettamento contributivo SANEDIL**

Invece, per quanto attiene al regime contributivo, il contributo SANEDIL è assoggettato al contributo INPS di Solidarietà del 10%, di cui all'Art. 9-bis del Decreto Legge n. 103/91, indipendentemente dal requisito della suddetta iscrizione.

42161-2020 10 16 Comunicazione CNCE 744 2020.pdf [Apri](#)

42161-Circolare n 508\_C\_2020.pdf [Apri](#)